

# Regolamento generale delle entrate provinciali

## INTRODUZIONE

### **Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 30/03/1999**

Il presente regolamento è stato concepito con l'intento di mettere a disposizione dell'Ente uno strumento utile per dare attuazione all'autonomia impositiva locale prevista dal d.lgs., 446/97, Titolo III, completamente dedicato al "riordino della disciplina dei tributi locali".

Il principio di "decentramento fiscale" dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, viene rafforzato mediante il riconoscimento di una maggiore potestà regolamentare della Provincia in materia tributaria e non tributaria. Gli Enti locali sono in questo modo dotati di quella autonomia finanziaria necessaria per attuare una politica di bilancio autonoma e responsabile.

Sono state così abolite alcune imposte e tasse, tra le quali la TOSAP (dal 1° gennaio '99), quest'ultima sostituita dalla istituzione di un canone. Il collegato alla finanziaria 1999 ha, poi, di fatto ripristinato la TOSAP, dando la facoltà agli Enti di optare per la tassa o per il canone.

La potestà regolamentare prende in considerazione vari aspetti della materia tributaria: dalle modalità dell'accertamento, liquidazione e riscossione, alla possibilità di escludere l'applicazione del canone nel caso che l'Ente sostituisca la TOSAP con l'istituzione di un canone.

É implicito che in mancanza dell'adozione dei regolamenti provinciali o relativamente a quanto non regolamentato, si applicano in ogni caso le vigenti disposizioni legislative.

L'intervento del legislatore è stato caratterizzato dal tentativo di recuperare l'efficienza economica e l'equità nella distribuzione del prelievo e nella gestione del sistema tributario e di realizzare una semplificazione delle norme e degli adempimenti con l'obiettivo di porre un argine all'evasione.

Nel predisporre il presente schema di regolamento, la Provincia ha la possibilità di modellare le proprie entrate tributarie e non tributarie secondo le caratteristiche e le esigenze proprie.

L'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate tributarie ed extra-tributarie della Provincia, come già precedentemente accennato, trova la sua base normativa in due provvedimenti fondamentali:

- L'art. 52 del d.lgs. che disciplina la potestà regolamentare generale;
- L'art. 50 della L. 449/97 volto a integrare la disciplina generale della potestà regolamentare nello specifico settore dell'accertamento e della definizione dei tributi, anche per adesione, nonché in quello della repressione delle violazioni.

La potestà regolamentare generale è soggetta ad alcuni principi fondamentali che i vari regolamenti devono contenere:

1. Possono disciplinare tutte le entrate, anche tributarie;
2. Le disposizioni tributarie devono rispettare tassativamente le norme statali per quanto concerne:
3. Al di fuori di quanto stabilito al punto precedente, i regolamenti prevalgono sulle leggi dello stato, le quali si applicano solo per quanto da essi non previsto.
  - a. l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili;
  - b. l'individuazione dei soggetti passivi;
  - c. l'aliquota massima applicabile.
4. Al di fuori di quanto stabilito al punto precedente, i regolamenti prevalgono sulle leggi dello stato, le quali si applicano solo per quanto da essi non previsto.

5. Devono tendere a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, sia in fase di dichiarazione che di accertamento.
6. L'apparato sanzionatorio deve tendere a :
  - a. fungere da deterrente in fase di prevenzione delle violazioni;
  - b. incoraggiare gli adempimenti tardivi, mediante l'istituto del ravvedimento;
  - c. escludere la punibilità di fronte a violazioni puramente formali, inidonee ad arrecare danno o pericolo all'Ente.
7. Possono prevedere, infine, l'affidamento a terzi della riscossione volontaria e coattiva delle entrate e, per quanto concerne i tributi, anche l'accertamento.

Ma il concreto esercizio della potestà regolamentare generale non può essere disgiunto dagli obiettivi che, per il tramite di essa, l'Ente intende perseguire.

Alcuni di tali obiettivi sono di natura prettamente finanziaria e contabile, e sono quelli che tendono alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; altri sono squisitamente politici, come lo sviluppo civile ed economico della collettività amministrata. Tutto ciò consente anche di spiegare il perché della proposta di regolamento formulato che trova un triplice limite della potestà regolamentare in materia tributaria:

- a. nella individuazione del soggetto obbligato. Non solo il soggetto passivo non può essere identificato in persone diverse da quelle previste dalla legge dello Stato, ma la Provincia non può nemmeno individuare altri soggetti obbligati in via sussidiaria;
- b. nella definizione del presupposto imponibile. Devono essere assolutamente osservate le norme dello Stato che definiscono in quali casi il tributo è dovuto e la sua base di commisurazione;
- c. nell'aliquota massima applicabile. Le aliquote e le tariffe dei tributi non devono eccedere le misure massime indicate dalla legge dello Stato. La regola è espressione di un precetto costituzionale, secondo il quale "nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" (art. 23 della Costituzione). Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio esso è stato concepito quale deterrente per i contribuenti per scoraggiarli a commettere violazioni, soprattutto quelle che sono immediatamente rilevanti per la quantificazione del tributo dovuto. Le sanzioni amministrative non saranno adoperate come mezzi di finanziamento delle spese, ma come arma per finanziare il bilancio con le sue fonti proprie, ossia i tributi previsti.

Perciò le sanzioni sono state congruamente ridotte per stimolare gli adempimenti tardivi e il "concordato per adesione", in analogia a quanto già previsto per i tributi erariali.

Sia in vista di ciò, sia per semplificare il recupero dei tributi evasi, con appositi e separati regolamenti che saranno oggetto di discussione del consiglio provinciale, sono state previste forme particolari di definizione degli accertamenti, senza il costo defaticante della loro notificazione e dell'attesa del loro esito. Questa forma di definizione semplifica la vita al contribuente, cui non resta altro da fare che recarsi a pagare una somma notevolmente ridotta, fuorché nell'ambito del contributo dovuto e alla stessa Provincia.

In conclusione, al fine di consentire la conoscenza delle norme contenute nel presente regolamento ai contribuenti, lo stesso dovrà essere adottato dal Consiglio Provinciale entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ed avrà efficacia giuridica dal 1° gennaio 1999, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 26\1\99, n. 8.

**Approvato con delibera C.P. n. 23 del 30/03/1999**

**Esecutivo per presa d' atto del CORECO di foggia nella seduta del 04/05/1999**

## **Titolo I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento**

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, nel rispetto dei principi contenuti dalla Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. del 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica le procedure e le modalità di gestione delle entrate provinciali e individua altresì competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate provinciali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

#### **Art. 2**

##### **Limiti alla potestà regolamentare**

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, in base all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente Regolamento non detta norme relative all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **Titolo II**

### **Entrate provinciali**

#### **Art. 3**

##### **Tipologie di entrate**

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono entrate provinciali, quelle di seguito elencate:
  - a) le entrate tributarie;

- b) le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
- c) le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
- d) le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo;
- e) le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi i proventi e relativi accessori;
- f) le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali del patrimonio indisponibile;
- g) le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
- h) le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- i) altre entrate con esclusione delle entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

#### **Art. 4**

##### **Regolamenti per tipologie di entrate**

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione e debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Detti regolamenti non possono contenere norme incompatibili con le disposizioni di seguito dettate.

#### **Titolo III**

##### **Determinazione di aliquote, tariffe, prezzi e agevolazioni**

#### **Art. 5**

##### **Aliquote, tariffe e prezzi**

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Alla Giunta Provinciale compete la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto stabilito da regolamenti speciali.

3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 446/97.

## **Art. 6**

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le possibilità di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Qualora successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, le leggi dello Stato stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

Per escludere l'agevolazione, riduzione o esenzione nelle ipotesi di cui al comma precedente, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

## **Titolo IV**

### **Gestione delle entrate**

## **Art. 7**

### **Forme di gestione**

1. La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate provinciali possono essere gestite nelle forme seguenti:
  - a) mediante gestione diretta;
  - b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
  - c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

1. mediante convenzione con aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
2. mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Tale forma di gestione non deve comportare oneri aggiuntivi per il cittadino anche in sede di applicazione di entrate non tributarie così come disposto dall'articolo 52, comma 5, lett. c del D.Lgs. 446/97.

## **Art. 8**

### **Soggetti responsabili delle entrate**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultino affidate, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili in fatto e in diritto, all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. 25.02.95, n. 77.
3. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva da attuarsi con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, modificato con D.P.R. 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dell'Ufficio Tributi. I ruoli sono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b (del D.Lgs. 446/97) il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

## **Art. 9**

### **Modalità di versamento**

1. In via generale, fermo restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal Regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante alla Provincia può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) Versamento diretto alla tesoreria provinciale;
  - b) Versamento nel conto corrente postale intestato alla Provincia di Foggia; Servizio di Tesoreria;
  - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite Istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;
  - d) Assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della Legge 27.12.97, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva

e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21.12.1933, n. 1736 la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

e) Mediante carta di credito o altro strumento di pagamento di Istituto convenzionato con il tesoriere provinciale.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza ma medesima.

## **Art. 10**

### **Attività di verifica e di controllo**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denuncie, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 .
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, anche quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dagli articoli 24,25,26 e 28 della Legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel Piano Esecutivo di Gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b del D.Lgs. 446/97.
6. La Giunta Provinciale, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale di presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli sono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con delibera

successiva nella quale si da atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### **Art. 11**

##### **Poteri ispettivi**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

#### **Art. 12**

##### **Attività di accertamento, liquidazione**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione e di accertamento o sanzionatorio, dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti, deve essere effettuata o tramite notificazione nelle forme previste dall'art. 60, D.P.R. 600/73, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

### **Titolo V**

#### **Sanzioni per violazioni di norme tributarie**

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni sanzionatorie**

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie disciplinate dai decreti legislativi 471/97 art. 13, 472/97, 473/97 artt. da 11 a 14.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;

- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- j) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- k) ipoteca e sequestro conservativo;
- l) sospensione dei rimborsi e compensazione.

#### **Art. 14**

##### **Sanzioni in materia di riscossione tributi**

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

#### **Art. 15**

##### **Determinazione dell'entità della sanzione**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono graduate dal Consiglio Provinciale in sede di adozione o variazione dei rispettivi regolamenti tenendo conto dei limiti minimi e massimi per le singole entrate e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art. 7 del D.Lgs. 472/97.
2. Quando gli errori relativi all' applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessori sul maggior tributo dovuto.

### **Titolo VI**

#### **Attività di riscossione**

#### **Art. 16**

##### **Forme di riscossione**

1. La riscossione coattiva dei tributi delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dal D.P.R. n. 602/73, così come modificata dal D.P.R. n. 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli articoli 68 e 69 del D.P.R. 43/88.
3. La riscossione coattiva può avvenire nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel Regio Decreto n. 639 del 14.04.1910.
4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante il ricorso al Giudice Ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

#### **Art. 17**

##### **Formazione dei ruoli**

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto dall'art. 8, comma 3, e dall'art. 14 del presente Regolamento, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario della specifica entrata.

#### **Art. 18**

##### **Procedure**

In generale, le procedure di riscossione coattiva hanno inizio soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 12. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate, fermi restando i limiti previsti dalle leggi disciplinanti la singola entrata, lo stesso giorno dell'atto di contestazione.

#### **Art. 19**

##### **Esonero dalle procedure**

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore nei casi in cui la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di £. 20.000 complessive.
2. L'esonero dalla riscossione coattiva è formalizzato sia per le entrate tributarie che per le altre entrate con apposita dichiarazione specifica agli atti da parte del funzionario responsabile.
3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme o tributi dovuti periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare risulti comunque inferiore ai limiti di cui al comma 1.

#### **Art. 20**

## **Pagamenti rateali**

Il funzionario responsabile dell'entrata può concedere, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fideiussoria quando il debito supera L. 2.000.000.

## **Titolo VII**

### **Attività contenziosa e strumenti deflativi**

#### **Art. 21**

##### **Tutela giudiziaria**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

#### **Art. 22**

##### **Autotutela**

1. Il Dirigente del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo di soccombenza;
  - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;

- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
- f) errore su presupposto;
- g) mancata considerazione di integrazioni nella documentazione carente.

### **Art. 23**

#### **Accertamento con adesione**

Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento, si applica, anche per le entrate tributarie dell'Ente, la norma dettata dall'art. 50 della Legge n. 449/97 in materia di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/97 per i tributi erariali, in quanto compatibili.

### **Titolo VIII**

#### **Disposizioni finali**

### **Art. 24**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell' art. 1 comma 2 del D.L. 26 gennaio 1999 n. 8.